

# REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2020, n. 2

Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del Commercio) e successive modifiche.

(GU n.21 del 29-5-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 68 del 28 maggio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 34 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, relativo alle vendite di fine stagione e alle vendite promozionali

1. Dopo il comma 8 dell'art. 34 della l.r. 22/2019 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Per fronteggiare la crisi del sistema economico della Regione causata dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori, limitatamente alla stagione estiva 2020, le vendite promozionali possono essere svolte in deroga ai termini di cui ai commi 6 e 8 e le vendite di fine stagione in deroga al termine di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

8-ter. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, può stabilire con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che le deroghe di cui al comma 8-bis trovino applicazione per la durata dell'emergenza legata al Covid-19 deliberata a livello statale.».

Art. 2

Clausola di non onerosità

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 maggio 2020

Il Presidente: Zingaretti